



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2); (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l'UE basati su test antigenici rapidi)

Stato: 22 marzo 2022 / Entrata in vigore prevista delle modifiche: 2 maggio 2022

Osservazioni generali

Il 22 febbraio 2022, con un atto delegato, la Commissione europea ha modificato il regolamento (UE) 2021/953 per tenere conto della possibilità di emettere certificati di guarigione sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido¹. La Confederazione emetteva tali certificati, tuttavia con validità limitata alla Svizzera, già tra il 24 gennaio 2022 e il 16 febbraio 2022. Ora questi certificati hanno validità internazionale. I certificati di guarigione già emessi e limitati alla Svizzera possono essere scambiati con un certificato riconosciuto a livello internazionale. Il regolamento UE prevede inoltre la possibilità di emissione retroattiva sulla base di test antigenici rapidi effettuati fino al 1° ottobre 2021. Questa possibilità sarà offerta anche in Svizzera in considerazione delle scarse capacità di test PCR durante i mesi invernali del 2022.

I test antigenici rapidi sono equiparati alle analisi immunologiche di laboratorio e consentono di emettere un certificato di guarigione in caso di risultato positivo. I certificati di guarigione basati su un test antigenico rapido o un'analisi di laboratorio – così come i certificati di guarigione in caso di analisi di biologia molecolare – sono validi per 180 giorni.

Inoltre, la Commissione europea sta preparando un atto che prevede la creazione di un elenco di revoche transnazionale contenente i certificati non validi allo scopo di ridurre il potenziale di abusi. La Svizzera dispone sin dall'inizio di un elenco e un sistema simili (art. 27). Il nuovo capoverso 3 prevede la possibilità di collegarlo a sistemi esteri equivalenti.

Commento ai singoli articoli

Articolo 7

Il *capoverso 1* modificato prevede che sia possibile richiedere certificati di guarigione dalla COVID-19 solo mediante attestazione del risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. Secondo il *capoverso 1^{bis}* possono essere presentate richieste di certificati di guarigione dalla COVID-19 sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 o di un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 se il Cantone ha emanato una decisione di

¹ Cfr. regolamento delegato (UE) 2022/256 del 22 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi, versione secondo GU L 42 del 23.02.2022.

isolamento sulla base di tale risultato. Questa condizione vale solo se la richiesta è presentata direttamente al Cantone. Le richieste di certificati di guarigione dalla COVID-19 sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 o di un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 possono essere presentate direttamente all'emittente anche senza relativa decisione di isolamento, purché l'emittente stesso abbia effettuato il test antigenico rapido o l'analisi di laboratorio che dà diritto a un certificato di guarigione e sia autorizzato a tale scopo.

Articolo 16

Secondo il *capoverso 1*, i certificati di guarigione dalla COVID-19 si basano sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare, di un test antigenico rapido per uso professionale o di un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2. I risultati positivi di un test antigenico rapido per uso professionale e di un'analisi di laboratorio per il SARS-CoV-2 devono basarsi su un campione prelevato in Svizzera dopo il 1° ottobre 2021; inoltre, l'analisi non può basarsi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva. Come già previsto dal diritto vigente per i certificati di test (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 24a cpv. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²), i test antigenici rapidi per uso professionale devono essere effettuati da una struttura secondo l'allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24). Lo stesso requisito si applica anche alle analisi immunologiche di laboratorio. Queste ultime devono inoltre essere ammesse per l'emissione di un certificato COVID digitale dell'UE ed essere state effettuate da un laboratorio autorizzato secondo la legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Il *capoverso 2* precisa che possono essere presentate richieste per guarigioni avvenute all'estero solo mediante attestazione del risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. Non è quindi possibile emettere certificati sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido o di un'analisi immunologica di laboratorio effettuati all'estero.

Articolo 27

Al fine di individuare e prevenire gli abusi, secondo il *capoverso 3* il sistema registra quale emittente ha revocato quali certificati e quando. Si può visualizzare unicamente quale emittente si è autenticato e quando e quali certificati ha revocato e quando. Non sono memorizzati altri dati personali, in particolare nessun dato sul contenuto dei certificati, fatta eccezione per l'identificativo univoco del certificato stesso (cfr. commento all'art. 26). Questa precisazione all'articolo 27 serve a chiarire che anche le revoche di certificati sono protocollate e messe a conoscenza delle autorità di vigilanza cantonali (cfr. art. 30a).

Il *capoverso 4* prevede la possibilità di collegare gli elenchi di revoche a sistemi esteri equivalenti. Si intende così attuare in Svizzera la decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione del 21 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.

² RS 818.101.24